



ATTO COSTITUTIVO

SICURAMENTE DONNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

(In sigla SICURAMENTE DONNA ODV)

In data 25 novembre 2025 in Melegnano via Roma, 3, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i sig.ri.

1) Fabrizio Villanacci, nato a Benevento il 20.06.1967 e residente a Melegnano in Via Roma 3, C.F.: VLLFZ67H20A783H

2) Rita Capriotti, nata a Siracusa il 13.05.1975 e residente in Colturano in via Vittorio Emanuele, 61, C.F.: CPRRTI75E53I754T

3) Ciro Varone nato a Casola di Napoli (NA) il 10/09/1964 residente a Montichiari in via Monsignor Oscar Romeo, 84 C.F.: VRNCRI64P10B980Q

4) Chiesa Michele nato a Milano (MI) il 30/08/1961 residente a Melegnano (MI) via G. Medici, 3 C.F.: CHSMHL61M30F205V

5) Perraro Isabella nato a Milano (MI) il 21/03/1969 residente a Melegnano (MI) via G. Medici, 3 C.F.: PRRSLL69C61F205P

6) Giuseppe Totaro nato a Milano il 06/10/1967 e residente a Milano in via Davanzati, 40 C.F.: TTRGPP67R06F205D

7) Concetta Didomenico nata a Milano il 22.01.1972 e residente a Paullo in via F.lli Vigorelli, 40 C.F.: DDMCCT72C62F205I

8) Marina Cortesi nata a Lodi il 06.05.1978 residente a Tribiano, in Via Puccini, 3 C.F.: CRTMRN78E46E648I

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lg. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

I presenti chiamano a fungere da Presidente il Dott. Fabrizio Villanacci e da segretario il Dott. Ciro Varone che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di : attuare qualsivoglia tipo di attività in contrasto alla violenza di genere contrastandola ed aiutando a combatterla sin dalle sue origini; supportare le vittime di violenza in ogni stadio della loro fuoriuscita dalla stessa, nonché divulgare con ogni mezzo l'importanza dei valori umani del concetto di rispetto, uguaglianza affettività, l'individuazione di ogni forma di violenza e l'analisi della stessa, anche supportando ove possibile enti terzi, associazioni e forze dell'ordine, collaborando con gli stessi creando reti a protocolli, istruendo anche professionisti, docenti scolastici ed operatori del settore nonché percorsi per persone che vogliano fuoriuscire dal silenzio della violenza o istruirsi in materia. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resa da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero della Infrastruttura del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persona svantaggiata o di attività di interesse generale e norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

- Ogni attività per loctare e rimuovere la violenza di genere, ed in particolare quella subita da donne e minori, all'interno e fuori della famiglia, nelle diverse forme della violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, violenza assistita, stalking, bullismo, cyberbullismo ecc.;
- offrire ascolto, accoglienza ed assistenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa a donne vittime di violenza o che si trovano in situazioni di disagio;
- organizzare iniziative di formazione, iniziative culturali e sociali volte a sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza di genere, all'interno e fuori delle mura domestiche, e sulle problematiche attinenti all'universo femminile e dei minori o delle persone fragili;
- organizzare convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'attività tese ad approfondire la tematica della violenza di genere e la condizione della donna, il minore, il soggetto fragile sul territorio locale, regionale e nazionale;
- sviluppare progetti di prevenzione e sensibilizzazione rispetto alla violenza di genere;
- promuovere e gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative e sperimentali, integrative e di supporto, alle forze dell'ordine, alle e agli operatori socio-sanitari, agli e alle insegnanti di qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubblica e privata, interessati a lavorare sulla tematica relativa alla violenza e all'autonomia della donna, anche attraverso percorsi di accreditamento presso regioni, MIM, ordini professionali;
- promuovere attività di prevenzione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi legati al tema della violenza e del bullismo, del cyber bullismo e dell'educazione emotiva;
- organizzare iniziative che favoriscano l'aggregazione delle donne con la creazione di occasioni di incontro e di scambio di esperienze;
- porre come interfacciazione con le istituzioni (Amministrazioni comunali e provinciali e regionali, Servizio associato centro pari opportunità, Azienda sanitaria locale, Società della salute, Forze dell'ordine, Centri Antiviolenza, Professionisti del settore, ecc.) per affrontare le problematiche inerenti al tema della violenza di genere in un'ottica di collaborazione e di consolidamento ed implementazione del lavoro di Rete;
- promuovere e rafforzare rapporti di collaborazione con Associazioni di donne ed istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale al fine di attuare progetti in rete;
- attivare una linea telefonica di aiuto e di confronto e allestire un luogo di accoglienza e in contro per le donne vittime di violenza fisica e psicologica etc a loro familiari;
- effettuare colloqui-accolgenze telefonici sulla questioni del maltrattamento e della violenza di genere;
- effettuare incontri, colloqui con valutazione del livello di rischio, con eventuale messa in protezione della donna edo del figlio minorenne;
- istituire alla donna possibili percorsi per l'affrancamento dalla situazione di violenza e di reinserimento al progetto individuale;
- offrire consulenza legale e patrocinio legale finalizzati alla restituzione dei possibili percorsi di tutela legale e giudiziaria;
- effettuare colloqui di consulenza e supporto psicologico o pedagogico della donna e dei loro figli ove possibile;

- prendere in carico e accompagnare nel percorso di uscita dalla situazione di violenza nei casi di accoglienza abitativa presso strutture di ospitalità;

- sostenere e rappresentare la donna nelle proprie istanze e rapporti con i Servizi Sociali, accompagnandola per tutta la durata del percorso di affiancamento dalla violenza e sino al raggiungimento delle autonomie personali;

- promuovere ed gestire iniziative socioeconomiche, sportivi, informativi, associazioni, enti e imprese per garantire un sostegno alle donne che desiderano realizzare percorsi di inserimento lavorativo e attività imprenditoriali;

- partecipare ai Tavoli Istituzionali e non, per la condivisione di buone prassi e il coordinamento delle azioni di prevenzione sul territorio, promuovendo edo partecipando ad una rete interistituzionale che migliori la qualità dei servizi attraverso la definizione di protocolli d'intesa con tutte le risorse istituzionali e del privato sociale, perché si produca un riconoscimento e un adeguato intervento sinergico sul problema;

- promuovere edo gestire iniziative editoriali e di informazione di ogni genere, compresa la stampa, la diffusione di periodici e riviste, nonché l'uso della rete televisive, radiofoniche, web, tutti i supporti sociali ed ogni altro canale disponibile;

- Effettuare qualunquvia iniziativa di sensibilizzazione, comprensione del problema della violenza e accompagnamento in percorsi dedicati e fautori della violenza stessa per il tramite dell'ausilio di centri specializzati in materia;

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Presidente dell'Assemblea da lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'Associazione è denominata "Sicuramente Donna Organizzazione di volontariato" in sigla "Sicuramente Donna ODV", ha sede a Metegnano, in via Roma, 3 ed ha durata a tempo indeterminato.

La qualifica e l'esercizio della locuzione di "Organizzazione di volontariato" edo dell'acronimo "ODV", anche nella denominazione, potrà avvenire solo a seguito dell'iscrizione dell'associazione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene allegato al presente atto costitutivo.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- Fabrizio Villanacci Presidente;

- Ciro Varone, Vicepresidente;

- Rita Capriotti Tesoriere;

- Michele Chiesa segretario;

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte ai terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Quale Associazione che assumerà la qualifica di ODV con iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, l'Associazione richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro nella registrazione del presente atto come stabilito dall'art. 82 commi 3-5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) (secondo quanto anche interpretato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 01/08/2017 n. 38 in materia di esenzione dall'imposta di registro per le ODV non ancora iscritte nei relativi registri)

Il presente atto consta di cinque pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data Firma

I soci fondatori

Fabrizio Villanacci
Ciro Varone
Rita Capriotti
Michele Chiesa
Fabrizio Villanacci
Ciro Varone
Rita Capriotti
Michele Chiesa

Fabrizio Villanacci
Ciro Varone
Rita Capriotti
Michele Chiesa



STATUTO SICURAMENTE DONNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche *Codice del Terzo Settore o CTS*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "SicuraMente Donna".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" e/o dall'acronimo ODV solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione ODV.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione

"SicuraMente Donna Organizzazione di volontariato", in sigla denominata "SicuraMente Donna ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione ODV. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione ODV, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Melegnano in Via Roma, 3, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori



[Handwritten signature]

e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzati di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di : attuare qualsivoglia tipo di attività in contrasto alla violenza di genere contrastandola ed aiutando a combatterla sin dalle sue origini; supportare le vittime di violenza in ogni stadio della loro fuoriuscita dalla stessa, nonché divulgare con ogni mezzo l'importanza dei valori umani del concetto di rispetto, uguaglianza affettività, l'individuazione di ogni forma di violenza e l'analisi della stessa, anche supportando ove possibile enti terzi, associazioni e forze dell'ordine, collaborando con gli stessi creando reti a protocolli, istruendo anche professionisti, docenti scolastici ed operatori del settore nonché percorsi per persone che vogliano fuoriuscire dal silenzio della violenza o istruirsi in materia.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resa da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.»

L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

- Ogni attività per lottare e rimuovere la violenza di genere, ed in particolare quella subita da donne e minori, all'interno e fuori della famiglia, nelle diverse forme della violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, violenza assistita, stalking, bullismo, cyberbullismo ecc.;
- offrire ascolto, accoglienza ed assistenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa a donne vittime di violenza o che si trovano in situazioni di disagio;
- organizzare iniziative di formazione, iniziative culturali e sociali volte a sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza di genere, all'interno e fuori delle mura domestiche, e sulle problematiche attinenti all'universo femminile e dei minori o delle persone fragili;
- organizzare convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'attività tese ad approfondire la tematica della violenza di genere e la condizione della donna, il minore, il soggetto fragile sul territorio locale, regionale e nazionale;
- sviluppare progetti di prevenzione e sensibilizzazione rispetto alla violenza di genere;
- promuovere e gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative e sperimentali, integrative e di supporto, alle forze dell'ordine, alle e agli operatrici/ori socio-sanitari, agli e alle insegnanti di qualsivoglia grado di istruzione, alle socie attiviste, tirocinanti, alle socie operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubblica e privata, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne, anche attraverso percorsi di accreditamento presso regioni,

MIM, ordini professionali;

- promuovere attività di prevenzione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi legati al tema delle violenze e del bullismo, del cyber bullismo e dell'educazione emotiva;
- organizzare iniziative che favoriscano l'aggregazione delle donne con la creazione di occasioni d'incontro e di scambio di esperienze;
- porsi come interlocuzione con le Istituzioni (Amministrazioni comunali e provinciali e regionali; Servizio associato centro pari opportunità, Azienda sanitaria locale, Società della salute, Forze dell'ordine, Centri Antiviolenza, Professionisti del settore, ecc.) per affrontare le problematiche inerenti al tema della violenza di genere in un'ottica di collaborazione e di consolidamento ed implementazione del lavoro di Rete;
- promuovere e rafforzare rapporti di collaborazione con Associazioni di donne ed Istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale al fine di attuare progetti in rete;
- attivare una linea telefonica di aiuto e di confronto e allestire un luogo di accoglienza e in contro per le donne vittime di violenze fisiche e psicologiche etc e loro familiari;
- effettuare colloqui-accoglienze telefoni sulle questioni del maltrattamento e della violenza di genere;
- effettuare incontri, colloqui con valutazione del livello di rischio, con eventuale messa in protezione della donna e/o dei figli minorenni;
- restituire alla donna possibili percorsi per l'affrancamento dalla situazione di violenza e di orientamento al progetto individuato;
- offrire consulenza legale e patrocinio legale finalizzati alla restituzione dei possibili percorsi di tutela legale e giudiziaria;
- effettuare colloqui di consulenza e supporto psicologico o pedagogico della donna e dei loro figli ove possibile;
- prendere in carico e accompagnare nel percorso di uscita dalla situazione di violenza nei casi di accoglienza abitativa presso strutture di ospitalità;
- sostenere e rappresentare la donna nelle proprie istanze e rapporti con i Servizi Sociali, accompagnandola per tutta la durata del percorso di affrancamento dalla violenza e sino al raggiungimento delle autonomie personali;





- promuovere e/o gestire iniziative socio/economiche, sportelli informativi, associazioni di enti e imprese per garantire un sostegno alle donne che desiderano realizzare percorsi di inserimento lavorativo e attività imprenditoriali;
- partecipare ai Tavoli istituzionali e non, per la condivisione di buone prassi e il coordinamento delle azioni di prevenzione sul territorio, promuovendo e/o partecipando ad una rete interistituzionale che migliori la qualità dei servizi attraverso la definizione di protocolli d'intesa con tutte le risorse istituzionali e del privato sociale, perché si produca un riconoscimento e un adeguato intervento sinergico sul problema;
- promuovere e/o gestire iniziative editoriali e di informazione di ogni genere, compresa la stampa, la diffusione di periodici e riviste, nonché l'uso delle reti televisive, radiofoniche, web, tutti i supporti social ed ogni altro canale disponibile.
- Effettuare qualsivoglia iniziativa di sensibilizzazione, comprensione del problema della violenza e accompagnamento in percorsi dedicati ai fautori della violenza stessa per il tramite dell'ausilio di centri specializzati in materia.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura - fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017 - esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore. I rapporti di lavoro retribuiti non possono essere instaurati mai con propri associati, i quali prestano sempre un'attività libera, spontanea e gratuita. Gli associati che svolgono attività a favore dell'associazione sono sempre pertanto "volontari" come definiti dal precedente art. 5.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'SicuraMente Donna ODV' and a date '2023'.]



Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato, anche se ricopre una carica sociale, non ha diritto ad alcun compenso per la collaborazione prestata allo svolgimento delle attività sociali, salvo l'eventuale rimborso delle spese come previsto al precedente art. 5.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email a cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



della quota associativa annuale entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento dei limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati alle cariche associative.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17
 - c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
 - d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
 - e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
 - h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- Per quanto non espressamente previsto, si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document]

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in videoconferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, fino ad un massimo di 7 eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

**ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in videoconferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 300.000 euro (o al diverso limite previsto dalla normativa vigente), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previsti per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle ODV – e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

Peter G. ...
...
...
...
...
...
...
...
Delaware Court

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI L.GDI

ATTN: PUB TO L 05/12/02 N 3 0 3 SET 3

pt € 0,00

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVVISORIO LE



La Funzionaria delegata(7)

Arakana

Esso atto di delega del Direttore provinciale

ABAIN n° 251 RDI del 23/10/25